

AVVISO

AI GENITORI AL PERSONALE DI SEGRETERIA

Si comunicano le “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” contenute nella C. M. n. 17892 del 12/6/17 che dispone le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni in base alle specifiche indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale vigente nel proprio anno di nascita:

➤ **per i nati dal 2001 al 2004:** vi è l’obbligo di effettuare, ove non siano già state somministrate, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti- poliomielite; anti-difterite), l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-*Haemophilus influenzae* tipo b.

➤ **per i nati dal 2005 al 2011:** prevede, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-*Haemophilus influenzae* tipo b.

➤ **i nati dal 2012 al 2016:** dovranno effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-*Haemophilus influenzae* tipo b e l’anti-meningococcica C.

➤ **i nati dal 2017 in poi:** oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, dovranno effettuare l’anti- morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-*Haemophilus influenzae* tipo b, l’anti-meningococcica C, l’anti-meningococcica B e l’anti-varicella.

L’obbligo riguarda anche i richiami vaccinali.

Il minore è esonerato dall’obbligo di vaccinazione in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale che potrà essere comprovata in due diversi modi, tra loro alternativi:

- presentando i risultati di un test diagnostico che dimostri la presenza di anticorpi protettivi;

- presentando copia della relativa notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal sanitario che ha diagnosticato il caso.

La vaccinazione anti-tetanica è obbligatoria anche nel caso di pregressa malattia naturale in quanto l’aver contratto il tetano non garantisce immunità permanente.

Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Al fine di rendere effettivo l’obbligo vaccinale, i dirigenti scolastici sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori:

a) la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge in base all’età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL oppure attestazione avente data certa rilasciata dal competente servizio della ASL

ovvero

b) l'esonero, l'omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie
ovvero

c) la presentazione di formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente con attestazione avente data certa di avvenuta ricezione della stessa da parte del competente servizio della ASL.

La mancata presentazione della documentazione è segnalata alla ASL territorialmente competente.

La presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia. Per gli altri gradi di istruzione, la presentazione della predetta documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola.

La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, dovrà essere presentata entro il 10 settembre 2017 per l'infanzia e la sezione primavera, entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (cosiddetta autocertificazione – all. 1); in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2018.

Si pregano i signori genitori di attenersi a quanto disposto dalla normativa e al personale di segreteria di far osservare le disposizioni.

Gli operatori scolastici devono presentare dichiarazione (all. 2) comprovante la propria situazione vaccinale.

Il dirigente scolastico
Roberto V.enzo Trimarchi